

Legge regionale 21 dicembre 2012 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

Art. 159

(Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 52 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o non sia opportuna la restituzione in pristino, l'Amministrazione comunale territorialmente competente applica all'interessato una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o loro parti abusivamente eseguite, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.>>;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. La sanzione di cui al presente articolo non trova applicazione in tutti i casi in cui l'annullamento derivi da fatti imputabili all'Amministrazione comunale che ha rilasciato il permesso di costruire.>>.